

# **STATUTO**

## **Volo 2006**

### **Art. 1**

#### **COSTITUZIONE -DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA**

Il giorno 16/06/2006 è costituita in Lanzo Torinese (TO) l'Associazione di Volontariato denominata "Volo2006" in conformità al dettato della Legge 266/91. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino.

Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'organo competente ai sensi dell'art 10 non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 10.

### **Art. 2**

#### **FINALITÀ**

L'Associazione non ha fini di lucro e opera esclusivamente per fini di solidarietà. Le finalità dell'Associazione e le sue attività:

- a) sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne;
- b) sono rispettose dei diritti inviolabili della persona, senza distinzione di età, credo e provenienza;
- c) sono volte alla valorizzazione delle diverse abilità di ciascuno con una particolare attenzione nei confronti delle categorie svantaggiate.

L'Associazione si propone di garantire, in particolare alle persone appartenenti alle categorie più fragili (anziani, minori, disabili...), la piena fruizione e la sicurezza nell'accesso a manifestazioni, eventi sportivi e culturali. In particolare, intende:

- a) svolgere attività di volontariato rivolto alle manifestazioni ed avvenimenti locali, interregionali, nazionali ed internazionali con particolare attenzione a quelle organizzate dalle amministrazioni pubbliche, dalle organizzazioni nazionali ed internazionali e dagli enti che tutelano categorie disagiate e diversamente abili;
- b) svolgere attività di assistenza personale e/o collettiva con particolare attenzione verso le persone diversamente abili o appartenenti a categorie svantaggiate;
- c) svolgere servizi di interpretariato verso ospiti provenienti dall'estero o di lingua diversa dalla nostra;
- d) svolgere iniziative sportive, culturali e sociali;
- e) promuovere, in particolare, l'immagine di Torino e della regione Piemonte, in tutte le sedi, ritenute idonee, nazionali ed internazionali.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità statutarie.

### **Art. 3**

#### **ATTIVITÀ**

L'Associazione provvede ad esercitare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) collaborazione con Enti organizzatori di manifestazioni, campionati sportivi, meetings ed eventi culturali e sociali per l'espletamento delle azioni di supporto e di organizzazione;

volontari;

- c) assistenza al pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni o degli eventi di cui al punto a) con particolare attenzione nei confronti degli individui diversamente abili e delle categorie svantaggiate di ogni paese e nazione, attraverso l'attività dei propri volontari, opportunamente selezionati e formati.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione principalmente nell'ambito della Regione Piemonte e prevalentemente tramite le prestazioni personali, spontanee e gratuite fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di Socio.

L'associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

#### **Art. 4**

##### **RISORSE ECONOMICHE**

Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenze del bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- d) quote associative e contributi degli aderenti;
- e) contributi di privati;
- f) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- g) contributi di organismi internazionali;
- h) rimborsi derivanti da convenzioni;
- i) donazioni e lasciti testamentari;
- j) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno; il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### **Art. 5**

##### **MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità identificati nel presente Statuto e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 8.

#### **Art. 6**

##### **CRITERI DI AMMISSIONE**

Il numero dei Soci è illimitato. Per essere ammessi a Socio è necessario presentare

regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

La qualifica di Socio è subordinata al pagamento della quota associativa annuale. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 20 giorni dal ricevimento della relativa lettera.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

### **Art. 7**

#### **DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita associativa.

I Soci hanno il diritto di:

- a) essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- b) partecipare con diritto di voto alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
- c) presenziare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo;
- d) essere eletti alle cariche sociali;
- e) svolgere l'attività comunemente concordata;
- f) recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione;
- g) i soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I Soci hanno il dovere di:

- a) attenersi al presente Statuto, ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- b) pagare, nei termini, la quota associativa;
- c) fornire le proprie prestazioni a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute e documentate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 8**

#### **CRITERI DI ESCLUSIONE**

La qualità di Socio si perde:

- a) per mancato pagamento della quota associativa trascorsi 15 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
- b) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- c) per espulsione;
- d) per causa di morte.

Perdono la qualità di Socio per espulsione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata alla prima Assemblea Ordinaria utile. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica all'Assemblea. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote associative versate.

### **Art. 9**

#### **ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE**

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 10**

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- a) almeno una volta all'anno
- b) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- c) per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e della relazione di attività;
- d) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- e) quando almeno un decimo dei Soci ne fa richiesta motivata.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima convocazione. L'Assemblea può essere costituita in forma Ordinaria o Straordinaria. In entrambi i casi, la convocazione dell'Assemblea avviene tramite avviso scritto inoltrato a ciascun socio almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita. L'avviso di convocazione contiene il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. Ciascun aderente può essere latore di massimo due deleghe.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il Bilancio consuntivo e preventivo;
- b) illustra le attività svolte nell'ultimo anno di esercizio e presenta il calendario delle attività note alla data dell'Assemblea che verrà integrato nel corso dell'anno di esercizio;
- c) procede all'elezione o alla revoca del Consiglio Direttivo determinandone previamente il numero dei componenti;
- d) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- e) ratifica l'espulsione dei Soci ai sensi dell'art. 8;
- f) delibera sui ricorsi avverso la reiezione delle istanze d'iscrizione;
- g) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- h) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- i) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- j) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- k) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.
- l) ratifica il trasferimento della sede legale.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e risultano insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulla modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;

Per le modifiche statutarie l'Assemblea Straordinaria delibera in presenza di almeno 2/3 degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. I Soci possono essere presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. Ciascun aderente può essere latore di massimo due deleghe.

### **Art. 11**

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri, eletti tra i Soci. Esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- a) elegge tra i propri componenti il Presidente, il Tesoriere, il Segretario e due Vice Presidenti;
- b) provvede a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) cura e coordina i contatti con gli Enti o le Associazioni promotrici degli eventi che prevedono il supporto dei Soci dell'Associazione;
- e) presenta annualmente all'Assemblea Ordinaria il bilancio consuntivo e quello preventivo per la loro approvazione;
- f) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- g) sottopone all'approvazione dell'Assemblea la quota sociale annua per gli associati, il termine ultimo per il suo versamento e gli eventuali contributi straordinari;
- h) determina le modalità per i rimborsi delle spese sostenute, documentate ed autorizzate dal Consiglio stesso;
- i) delibera tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- j) delibera sulle richieste di iscrizione dei nuovi Soci;
- k) delibera in ordine all'espulsione dei Soci come da art. 8.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene tramite avviso scritto inviato a tutti i componenti.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palese. In caso di parità di voti la

deliberazione si considera non approvata.

In caso venga a mancare in modo irreversibile il numero minimo di Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

### **Art. 12**

#### **PRESIDENTE**

Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Ha il compito di presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- a) è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza;
- b) ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

In caso di assenza o impedimento delega uno dei Vice Presidenti allo svolgimento delle sue mansioni. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

### **Art. 13**

#### **TESORIERE**

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Gli è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, compresa la facoltà di aprire od estinguere conti correnti, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Il Tesoriere ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

### **Art. 14**

#### **SCIoglimento**

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, di cessazione ovvero estinzione dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

### **Art. 15**

#### **RINVIO**

Per quanto non disposto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di Volontariato.